Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **ROMA - Martedì, 4 giugno 1929 - ANNO VII** — **Numero 129**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 53-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1479.**

REGIO DECRETO 25 aprile 1929, n. 823.

Approvazione ed esecutorietà della convenzione stipulata il 26 marzo 1929 per la concessione alla « Società anonima tramvie elettriche di Salerno » della costruzione e dell'esercizio della tramvia extraurbana a trazione elettrica Salerno-Fratte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con il Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 26 marzo c. a. - VII, fra il delegato del Ministro per le comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della Società anonima tramvie elettriche di Salerno, per la concessione, a quest'ultima, della costruzione e dell'esercizio della tramvia extraurbana a trazione elettrica Salerno-Fratte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 211. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1480.**

REGIO DECRETO 4 aprile 1929, n. **825.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Montalero e Rosingo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 giugno 1928-VI, n. 1678, col quale i comuni di Montalero e Rosingo sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Cerrina;

Vista la deliberazione del podestà di Cerrina rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Montalero e Rosingo;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Montalero e Rosingo sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 213. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1481.**

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **824.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Anzola d'Ossola e Migiandone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 maggio 1928-VI, n. 1516, col quale i comuni di Anzola d'Ossola e Migiandone sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Ornavasso;

Vista la deliberazione del podestà di Ornavasso, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Anzola d'Ossola e Migiandone;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Anzola d'Ossola e Migiandone sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 212. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1482.

REGIO DECRETO 13 maggio 1929, n. 836.

Partecipazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad imprese aventi per fine l'acquisizione e l'incremento dei trasporti per ferrovia e l'esercizio dei servizi complementari ed accessori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a partecipare ad imprese in forma di società anonime per azioni, aventi per fine l'acquisizione e l'incremento dei trasporti per ferrovia e l'esercizio dei servizi complementari ed accessori.

Art. 2.

Gli impiegati delle Ferrovie dello Stato possono partecipare all'amministrazione delle imprese di cui all'articolo precedente, o ricevere incarichi dalle imprese stesse, secondo le disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle comunicazioni.
Alla partecipazione nell'amministrazione delle imprese predette non è applicabile l'art. 5, primo comma, del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 224. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1483.

REGIO DECRETO 30 maggio 1929, n. 840.

Fissazione della data di cessazione dell'Amministrazione straordinaria e dell'attuazione del nuovo ordinamento dell'amministrazione provinciale nella provincia di Alessandria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 12 della legge 27 dicembre 1928, n. 2962, concernente la riforma dell'amministrazione provinciale;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' fissata al 9 giugno 1929 la data di cessazione dell'Amministrazione straordinaria e dell'attuazione del nuovo ordinamento dell'amministrazione provinciale, ai sensi della legge predetta, nella provincia di Alessandria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 4. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1484.

REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. 833.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio della Spezia.

N. 833. R. decreto 6 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio della Spezia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 1485.

REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. 834.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, in Palermo.

N. 834. R. decreto 6 maggio 1929, col quale, sulla proposta dei Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il

nuovo statuto organico della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **1486.**

REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. 835.
Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione « Canale naviglio navigabile », con sede in Colorno.

N. 835. R. decreto 6 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione « Canale naviglio navigabile », con sede nel comune di Colorno (provincia di Parma).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1929 - Anno VII

REGIO DECRETO 8 aprile 1929.
Nomina dei componenti il Collegio arbitrale di Roma per l'anno 1929.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;
Visto l'art. 1 delle norme approvate con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1330;
Visti i decreti emessi in data 6 dicembre 1928-VII e 19 gennaio 1929-VII rispettivamente dai Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per i lavori pubblici;
Viste le deliberazioni adottate in data 23 e 28 gennaio 1928-VII rispettivamente dalle Commissioni straordinarie per le Amministrazioni provinciali di Terni e di Perugia, in data 1, 6, 8, 21 febbraio 1929-VII rispettivamente dalle Commissioni straordinarie per le Amministrazioni provinciali di Viterbo, Rieti, Roma e Frosinone ed in data 20 marzo 1929-VII dalla Commissione straordinaria per l'Amministrazione provinciale di Napoli;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale, avente sede in Roma, di cui all'art. 5 (comma 1°) del R. decreto 24 aprile 1915, n. 582, risulta formato, per l'anno 1929, dai signori:
Comm. Telesio Francesco Saverio, consigliere della Corte di appello di Roma, presidente effettivo;
Cav. uff. Guidoni Ettore Angelo, consigliere della stessa Corte, presidente supplente;
Comm. Buongiorno Antonio, ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Avezzano, arbitro ordinario;
Cav. Amoroso Vittorio, ingegnere principale di sezione presso l'ufficio del Genio civile stesso, arbitro supplente;
Ing. Sorrentino Alfonso, arbitro ordinario, e ing. Santangelo Giustino, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Napoli;
Ing. Morosini Luigi, arbitro ordinario, e ing. Magnani Enrico, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Roma;
Ing. cav. Cristofori Torquato, arbitro ordinario, e ingegner Moltoni Fernando, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Viterbo;
Ing. Amati Luigi, arbitro ordinario, e ing. Possenti Giovanni, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Terni;
Ing. Ramaccioni Fabrizio, arbitro ordinario, e ing. Bartoletti Nestore, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Perugia:
Cav. ing. prof. Cicconetti Giovanni, arbitro ordinario, e ing. Novelletto Nicolò, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Rieti;
Ing. De Rubeis Lucio Rubens, arbitro ordinario, e ingegner Vivoli Edgardo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Frosinone.
Il predetto Collegio funzionerà dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1929 - Anno VII
Registro n. 8, foglio 248.

(2967)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 maggio 1929.
Modifiche all'elenco dei valichi di frontiera.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto l'art. 160 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848;
Veduto il proprio decreto in data 30 giugno 1928 col quale furono approvati gli elenchi dei valichi della frontiera terrestre del Regno attraverso i quali è consentito il passaggio delle persone munite dei documenti prescritti per l'attraversamento del confine;
Ritenuta la necessità di portare alcune variazioni agli elenchi approvati col decreto stesso;

Decreta:

Agli elenchi dei valichi della frontiera terrestre del Regno attraverso i quali è consentito il passaggio delle persone munite dei documenti prescritti per l'attraversamento del confine, approvati con decreto Ministeriale 30 giugno 1928, sono portate le seguenti variazioni:

1° Dall'elenco dei valichi della provincia di Como aperti al transito per le persone munite di passaporto o di altri documenti internazionalmente equipollenti è cancellato il valico interno di « Bocca di Orimento ».

2° Dall'elenco dei valichi della provincia di Sondrio aperti al transito per le persone munite di passaporto o di altri documenti internazionalmente equipollenti è cancellato il valico interno di « Passo di Foscagno ».

3° All'elenco dei valichi della provincia di Imperia aperti al transito per le persone munite di tessere di frontiera è sostituito il seguente:

Ponte S. Ludovico, valico stradale;
Ventimiglia-Scalo, valico ferroviario;
Ponte della ferrovia Ventimiglia-Mentone (aperto al transito solo per il personale della Compagnia P. L. M.), valico stradale;
Ponte S. Luigi, valico stradale;
Passo di Cuore, valico stradale;
Passo di Ciotti, valico stradale;
Passo di Monte Mergo (q. 648), valico stradale;
Passo del Vescovo (q. 363), valico stradale;
Passo di quota 503 di Monte Graziano, valico stradale;
Valico di Colla Paola, valico stradale;
Piena-Scalo, valico ferroviario;
Valico di Piena (strada della valle Roia), valico stradale;
La Colletta (q. 857), valico stradale;
Sentiero di Serra Cabanasso, valico stradale;
Valico di Scaffa di Giou, valico stradale;
Mulattiera della Cappella di Casa Giovanna (strada del Passo di Muratone), valico stradale.

4° All'elenco dei valichi della provincia di Cuneo aperti al transito per le persone munite di tessera di frontiera è aggiunto il valico ferroviario di S. Dalmazzo di Tenda e quello stradale (estivo) del vallone di Madonna delle Finestre.

5° Dall'elenco dei valichi della provincia di Sondrio, aperti al transito per le persone munite di tessera di frontiera è cancellato il valico interno di « Passo di Foscagno ».

6° All'elenco dei valichi della provincia di Udine aperti al transito per le persone munite di tessera di frontiera è aggiunto il valico di « Sella di Bartolo ».

Roma, addì 5 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

(2972)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1929.
Determinazione delle caratteristiche tecniche dei buoni annuali fruttiferi della Cassa depositi e prestiti istituiti col R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni annuali fruttiferi della Cassa depositi e prestiti;
Visto il decreto 27 marzo 1929 col quale è stata autorizzata una seconda emissione di detti buoni per l'importo di 200 milioni, allo scopo di provvedere alla rinnovazione di quelli di prima emissione;
Ritenuto che i buoni sono dei tagli da L. 50,000 per 100 milioni, e da L. 500 e 1000 per gli altri 100 milioni;

Determina:

Art. 1.

Le caratteristiche tecniche dei buoni annuali fruttiferi della Cassa depositi e prestiti, istituiti col R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, dei quali venne autorizzata, con decreto 27 marzo 1929, una seconda emissione di complessive L. 200,000,000, sono indicate nei seguenti articoli per ciascuno dei tre tagli da L. 50,000, 500 e 1000.

Art. 2.

Taglio da L. 50,000.
Le caratteristiche sono le stesse descritte all'art. 2 del precedente decreto 20 dicembre 1928-VII.

Art. 3.

Tagli da L. 500 e 1000.
Sono stampati, in parte tipograficamente ed in parte con mezzi calcografici, su fogli di carta bianca filigranata delle dimensioni di mm. 440 di larghezza per 174 di altezza (compresa la matrice e la contromatrice poste rispettivamente a sinistra e a destra del titolo) con le seguenti caratteristiche:

1° *La stampa del recto.* — La parte ornamentale stampata calcograficamente in colore violetto per i buoni da L. 500 è azzurro scuro per quelli da L. 1000, è compresa in una cornice rettangolare di mm. 236 di lunghezza per 123 di altezza a forma di fasci di foglie di lauro stilizzate. Essa è divisa in due parti distinte. Quella posta a sinistra forma un campo bianco di mm. 107 × 50 riservato alla visione, per trasparenza, della figura in filigrana rappresentante, in chiaro scuro, l'antica statua della Vittoria di Ostia.

Nella parte destra è inserita una cornice rettangolare, a contorno esterno rettilineo, racchiudente una decorazione a linea bianca che si sviluppa verso l'interno a guisa di panneggiamento, riccamente stilizzato, formato da grandi motivi posti ai quattro angoli, collegati ad altri due minori posti in basso ed in alto nella parte mediana della cornice.

I quattro angoli portano ciascuno un rosone di forma rotonda a contorno ondulato, con motivi pantografici a linea nera, sui quali campeggia a caratteri bianchi il numero « 500 » per i buoni da 500 e il numero « 1000 » per quelli del valore corrispondente.

I motivi della cornice ornata creano un altro campo, a forma di elegante targa, occupato da un fondo stampato tipograficamente in colore giallo cupo, portante nella sua parte centrale una grande corona Reale fiancheggiata a sinistra dallo scudo di Savoia ed a destra dallo scudo col Fascio Littorio sormontato dall'Aquila Romana.

Sul detto fondo sono stampate in nero le leggende del testo: « Cassa depositi e prestiti del Regno d'Italia - Buono annuale fruttifero al portatore di lire cinquecento », per i buoni di tale valore; oppure « Buono annuale fruttifero al portatore di lire mille » per i buoni del valore corrispondente; l'indicazione delle date di emissione e di pagamento, nonchè le firme « Il presidente del Consiglio di amministrazione - Galli », « Il direttore generale - Viti ».

Sugli angoli sinistro in alto e destro in basso è stampato il numero d'ordine dei buoni e sugli angoli opposti è stampata l'indicazione « Serie A » per i buoni da L. 500 e « Serie B » per quelli da L. 1000.

Su un apposito disco bianco, nella parte centrale inferiore del titolo, è stampato il bollo a secco della Cassa depositi e prestiti portante lo Stemma dello Stato, di cui al R. decreto 27 marzo 1927, n. 1048.

Tutto attorno alla parte stampata del titolo la carta porta una fascia filigranata in scuro, sulla quale sono visibili, in chiaro e per trasparenza, due leggende, una in alto e l'altra in basso: « Buono fruttifero della Cassa depositi e prestiti », nonchè due Fasci Littori, pure in chiaro, sui lati destro e sinistro, con quattro stellette a cinque punte poste inferiormente e superiormente ai fasci stessi.

Il titolo è affiancato da fascette di fondo, stampate nel medesimo colore del fondo del titolo stesso, alle quali è soprapposta, in colore nero, la leggenda « Cassa depositi e prestiti » in caratteri corsivi maiuscoli. Esse servono da ta-

gliandi, e separano il buono dalla matrice e dalla contromatrice, sul testo delle quali sono ripetute le leggende e le indicazioni contenute nel corpo dei buoni.

2° *La stampa del verso.* — E' tipografica; e si compone di un fondo a motivi pantografici (stampato in colore viola garanza per i buoni da L. 500 e bleu orientale per quelli da L. 1000) sul quale è stampata una cornicetta ornata a foglie di acanto che racchiude, ai quattro angoli, il valore rispettivo dei buoni espressi in cifre e nella parte centrale superiore il valore stesso espresso in tutte lettere a caratteri maiuscoli tratteggiati.

La detta cornice è in colore violetto roseo per i buoni da L. 500 ed in azzurro scuro per i buoni da L. 1000.

Nella parte inferiore vi è l'indicazione del numero del vaglia e della relativa quietanza; la firma del controllore centrale e quella del cassiere, nonchè il timbro a umido dell'ufficio che rilascia il buono stesso.

La stampa del verso lascia, nella sua parte destra, uno spazio bianco, che combacia perfettamente con quello, pure bianco, risultante a sinistra sulla stampa del recto, riservato, come è stato detto, alla visione della figura in filigrana.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 28 aprile 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(2969)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1929.

Approvazione del regolamento della Borsa per la contrattazione delle merci in Firenze.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e il relativo regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il R. decreto 4 aprile 1929-VII, n. 683, che istituisce la Borsa delle merci in Firenze;

Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale dell'economia di Firenze in data 28 febbraio 1929-VII, per l'istituzione di una Borsa per la contrattazione delle merci in Firenze e l'approvazione del relativo regolamento;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento della Borsa per la contrattazione delle merci in Firenze, composto di sessantanove articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

Regolamento generale per la Borsa merci di Firenze.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

E' istituita in Firenze la Borsa delle merci, amministrata dal Consiglio provinciale dell'economia, secondo le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, dal relativo regolamento approvato con Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1063, dal R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, dal relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29, e dal presente regolamento.

Art. 2.

L'ingresso nella Borsa merci è regolato ai sensi degli articoli 8 e seguenti della legge 20 marzo 1913, n. 272, e degli articoli 19 e seguenti del relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068.

Chiunque contrae in Borsa è soggetto agli usi speciali di commercio ed alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 10 della legge 20 marzo 1913, n. 272, il Consiglio provinciale dell'economia istituisce, sentita l'autorità di Borsa, apposite tessere per l'accesso:

a) al recinto riservato per le contrattazioni alle grida;

b) alla sala delle contrattazioni nel recinto riservato al pubblico;

c) agli altri locali di convegno della Borsa.

Art. 4.

Possono ottenere la tessera di cui alla lettera *a*) soltanto gli agenti di borsa di cui all'art. 15 del presente regolamento, e i loro rappresentanti di cui all'art. 27.

Possono ottenere la tessera di cui alla lettera *b*) le ditte, società, istituti di credito e privati e loro commessi e dipendenti iscritti nell'anagrafe consigliare, i periti commerciali, industriali, agrari, regolarmente iscritti nei ruoli del Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 5.

Colui che fosse escluso dalla Borsa per notoria mancanza ai propri impegni, anche quando li avesse regolati con convenzioni, non potrà riottenere la tessera, se non previa nuova domanda giusta le precedenti disposizioni.

Art. 6.

Le domande per ottenere la tessera devono essere dirette al Consiglio provinciale dell'economia, corredate dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di legge.

Le tessere di ammissione per gli agenti di borsa sono rilasciate solo dopo il versamento della cauzione di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

Art. 7.

Il Consiglio provinciale dell'economia è autorizzato altresì al rilascio di tessere, con validità temporanea, per le ditte che non abbiano sede nella città di Firenze, dietro domanda controfirmata, per l'identità, da un commerciante o da un pubblico mediatore iscritto nella Borsa di Firenze.

Art. 8.

L'orario dell'apertura e della chiusura della Borsa è stabilito dal Consiglio provinciale dell'economia, sentiti la Deputazione (di cui al titolo II) e il competente Sindacato (di cui al titolo IV).

TITOLO II.

DELLA DEPUTAZIONE.

Art. 9.

E' istituita una Deputazione della borsa merci, composta di cinque membri effettivi e di due supplenti, alla quale è

affidata la sorveglianza sul buon andamento della Borsa e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Art. 10.

La Deputazione fissa il turno per i propri membri per l'adempimento delle funzioni attribuitele dalle leggi e dai regolamenti.

Essa inoltre stabilisce norme di polizia interna della Borsa e ne cura l'esecuzione insieme con le disposizioni emanate al riguardo dal Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 11.

La Deputazione nomina nel proprio seno, fra i membri effettivi, il presidente ed un segretario.

In assenza del presidente, ne fa le veci il membro più anziano di nomina o di età od altro designato dalla Deputazione stessa.

Art. 12.

I deputati supplenti hanno facoltà di assistere alle adunanze della Deputazione. Essi però hanno voto deliberativo soltanto quando non sia presente il numero legale dei membri effettivi, fino ad integrazione del numero legale stesso.

Art. 13.

Le deliberazioni relative a persone sono prese a scrutinio segreto; quando riguardino un membro della Deputazione, questi deve astenersi dal voto.

Art. 14.

A cura del segretario della Deputazione, è redatto processo verbale di ogni adunanza, con un breve sunto delle discussioni e delle deliberazioni. Il processo verbale è firmato dal presidente e dal segretario; se riveste carattere d'urgenza, deve essere approvato seduta stante.

Di ogni processo verbale è trasmessa copia al Consiglio provinciale dell'economia, quando questi ne faccia richiesta.

TITOLO III.

DEGLI AGENTI DI BORSA.

Art. 15.

Le persone ammesse alle negoziazioni alle grida, sono gli agenti di borsa iscritti a sensi degli articoli 23 e 24 della legge 20 marzo 1913, n. 272, nel ruolo del Consiglio provinciale dell'economia, e sono qualificati agenti di borsa.

Art. 16.

La cauzione richiesta per gli agenti di borsa a norma dell'art. 23, cap. 4, della legge 20 marzo 1913, n. 272, è di L. 3000, e deve prestarsi nei modi previsti dall'art. 25 della legge medesima.

Art. 17.

Chi intende ottenere l'iscrizione nel ruolo degli agenti di borsa deve presentare al Consiglio provinciale dell'economia la domanda in carta da bollo da L. 2, corredata dai documenti di cui all'art. 23 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e della ricevuta della tassa d'iscrizione in uno dei ruoli consiliari, ai sensi del R. decreto 11 maggio 1922, n. 711, non più tardi del giorno 10 di ciascuno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Art. 18.

L'esame pratico di cui all'art. 23, lettera *b*), della legge 20 marzo 1913, n. 272, è deferito ad una Commissione presieduta da un delegato del Consiglio provinciale dell'economia e composta da due commercianti scelti dal presidente del Consiglio, e possibilmente da due agenti di borsa designati dal Sindacato.

L'esame ha per oggetto:

a) le norme che disciplinano il commercio del Regno d'Italia, dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, dal relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, e da tutte le vigenti disposizioni in materia di borsa;

b) le norme per le vendite ai pubblici incanti in rapporto alla funzione di pubblico mediatore;

c) le nozioni merceologiche fondamentali, le condizioni di mercato e le consuetudini del commercio per il ramo della mediazione in oggetto;

d) le norme regolamentari che disciplinano la Borsa merci e gli istituti ad essa attinenti, con particolare riguardo alla Sezione cui si riferisce la mediazione in oggetto.

Art. 19.

Il presidente del Consiglio provinciale dell'economia, esaminate le domande e presi gli opportuni accordi con il presidente della Commissione esaminatrice, stabilisce il giorno e l'ora dell'esame, dandone comunicazione agli interessati.

Le domande di coloro che non sono ammessi all'esame sono restituite con la indicazione dei motivi che ne determinano la esclusione.

Art. 20.

La votazione sull'esito dell'esame si fa per scrutinio segreto e ciascun commissario dispone di 10 punti. Il candidato, per conseguire l'approvazione, deve riportare, nel complesso, almeno sette decimi dei punti; in caso contrario può domandare di sostenere nuovamente l'esame, ma non prima che siano trascorsi sei mesi.

Art. 21.

L'esame è pubblico. Ad esso assiste un funzionario del Consiglio provinciale dell'economia, con l'incarico di compilare il processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal segretario e conservato nell'archivio del Consiglio.

Art. 22.

In caso di accoglimento della domanda, a seguito del favorevole esito dell'esame, il Consiglio invita il richiedente a prestare la cauzione, ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento, entro il termine di tre mesi dalla deliberazione e nei modi stabiliti dalla legge.

Quando l'agente abbia provveduto agli obblighi di cui sopra, il Consiglio lo iscrive nell'apposito ruolo per la categoria di merce di cui si tratta, rilasciandogli il relativo certificato.

Il richiedente che non abbia provveduto al deposito cauzionale nei termini suddetti, per ottenere l'iscrizione nel ruolo, deve rinnovare la domanda sottoponendosi ad un nuovo esame ove siano decorsi più di due anni dalla data della precedente deliberazione.

Art. 23.

L'iscrizione nel ruolo degli agenti di borsa per diverse categorie di merci, è ammessa per la medesima persona.

Art. 24.

L'avviso di svincolo della cauzione, a' sensi dell'art. 59 del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, è inserito in sunto nel giornale di cui si vale normalmente il Consiglio per i propri comunicati ed in altro scelto dal Consiglio stesso.

Art. 25.

In mancanza di esplicite convenzioni, gli onorari dovuti ai mediatori inscritti sono quelli accertati o comunque stabiliti dal Consiglio provinciale dell'economia. Esso provvede altresì a determinare gli onorari per tutte le funzioni pubbliche riservate ai mediatori inscritti e per le operazioni di esecuzione coattiva dei contratti di borsa.

Art. 26.

Il domicilio legale degli operatori inscritti, per tutti gli effetti dipendenti dall'esercizio della loro professione, è stabilito presso il competente Sindacato.

Art. 27.

Gli agenti di borsa possono avvalersi dell'opera di non più di tre rappresentanti, nominati dal Consiglio, i quali li potranno sostituire ai recinti delle grida, in modo però che ad ogni recinto non sia presente che l'agente di borsa od uno dei suoi rappresentanti.

La domanda per la nomina dei rappresentanti deve essere presentata al Consiglio provinciale dell'economia di Firenze, su carta da bollo da L. 2, corredata dalla procura speciale e dai documenti intestati ai nominandi e comprovanti la immunità penale, l'età maggiore e il godimento dei diritti civili e politici, la notoria moralità e la correttezza commerciale attestate da una accreditata casa di commercio.

Art. 28.

In deroga transitoria all'art. 15, il Consiglio provinciale dell'economia può ammettere a negoziare al recinto delle grida della Borsa merci limitatamente al primo quinquennio di applicazione del presente regolamento, i commercianti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) esercizio del commercio nel ramo da almeno tre anni alla data di pubblicazione del presente regolamento, comprovato dall'iscrizione nel registro delle ditte presso un Consiglio provinciale dell'economia del Regno;

b) immunità penale, da comprovare mediante il certificato generale del casellario giudiziale;

c) età maggiore e godimento dei diritti civili e politici;

d) notoria moralità e correttezza commerciale attestata da una accreditata casa di commercio.

Art. 29.

Le persone fisiche, rappresentanti le ditte ammesse, a termini del precedente art. 28, al recinto delle grida, possono avvalersi dell'opera dei rappresentanti a' sensi dell'art. 27 del presente regolamento.

TITOLO IV.

DEL SINDACATO.

Art. 30.

E' istituito un Sindacato di operatori composto di tre agenti, scelti tra quelli iscritti a ruolo.

Qualora il numero degli agenti di borsa, regolarmente iscritti fosse superiore a 10, il Sindacato sarà aumentato di 2 membri per ogni 5 iscritti, con un massimo di 9 membri.

Il Sindacato ha il còmpito di vigilare sulla disciplina della Borsa merci secondo le norme dell'art. 32 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 31.

Il Consiglio provinciale dell'economia è inoltre autorizzato a procedere, ove d'uopo, alla costituzione di Sindacati di agenti per singole categorie di merci, stabilendo le norme per il loro funzionamento.

Art. 32.

Alla nomina dei membri del Sindacato si procede con le modalità indicate dagli articoli 65-69 del regolamento 4 agosto 1913.

Art. 33.

Il Sindacato elegge nel suo seno un presidente che è il legale rappresentante del Sindacato stesso. In mancanza di esso assumerà la presidenza l'agente iscritto con maggiore anzianità di carica, o a pari anzianità di carica, più anziano di età.

Il vice presidente sarà eletto quando il Sindacato risultasse composto di più di tre membri.

Art. 34.

Per la validità delle deliberazioni del Sindacato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

A parità di voti, quello del presidente è preponderante.

Nelle deliberazioni riguardanti questioni personali, la votazione dovrà essere fatta a scrutinio segreto.

Art. 35.

Qualora un membro del Sindacato si trovi soggetto al giudizio dello stesso per qualche vertenza, dovrà astenersi dal prendere parte a qualunque deliberazione al riguardo.

Art. 36.

Spettano al Sindacato, oltre le funzioni contemplate dall'art. 32 della legge 20 marzo 1913, n. 272, i provvedimenti di ordine interno che si riferiscono alle giornaliere contrattazioni delle merci e non siano specificatamente contemplate dal regolamento generale sulle Borse e dal presente regolamento.

Art. 37.

Il Sindacato tiene le sue adunanze nei locali della Borsa. Le deliberazioni relative a persone sono prese a scrutinio segreto; quando riguardino un membro del Sindacato questi deve astenersi dal voto.

I processi verbali devono contenere un breve sunto delle discussioni e delle deliberazioni. Essi sono redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario. Qualora si riferiscano a deliberazioni di carettere urgente, devono essere approvati seduta stante. Del processo verbale, qualora venga richiesto, è trasmessa copia al Consiglio.

Art. 38.

Oltre alla raccolta dei verbali dell'adunanza, il Sindacato deve tenere:

a) un protocollo in cui siano registrati, in ordine di data, tutte le note e le lettere ricevute e spedite, nonchè i certificati e le dichiarazioni rilasciate;

b) un libro-giornale legalmente autenticato, da cui risultino le operazioni effettuate alle grida secondo le norme del presente regolamento;

c) un libro dove siano annotati i prezzi conformi al listino pubblicato;

d) una copia dei ruoli degli operatori e dei loro rappresentanti;

e) un libro dove siano annotati tutti i provvedimenti presi nei riguardi degli operatori.

Art. 39.

Il Sindacato ha facoltà di richiedere ad ogni operatore inscritto nel ruolo chiarimenti intorno alle operazioni da lui compiute in Borsa.

Art. 40.

Le questioni sorte in applicazione o in dipendenza di affari conclusi nella Borsa merci sono rimesse dalle parti al competente Sindacato per un amichevole componimento.

In caso di mancato accordo, le questioni stesse sono deferite alla Deputazione di borsa, che procederà alla loro risoluzione a mezzo di un collegio arbitrale composto di un membro designato dalla Deputazione, che ne sarà il presidente, da un membro designato dal Sindacato e da un agente iscritto scelto dal presidente della Deputazione.

Art. 41.

L'agente di borsa dà notizia al Sindacato, oltre che delle inadempienze da lui constatate, anche della mancanza di pagamento da parte di un contraente delle competenze dovutegli a titolo di mediazione per contrattazioni concluse a suo mezzo.

Il Sindacato, dopo gli accertamenti del caso, ne riferisce alla Deputazione di borsa, per gli opportuni provvedimenti nei riguardi dell'inadempiente, e nello stesso tempo emette certificato di credito a carico di quest'ultimo ed a favore dell'agente di borsa.

TITOLO V.

Delle contrattazioni e delle vendite all'asta pubblica.

Capo I.

Delle contrattazioni.

Art. 42.

Nella Borsa sono ammesse le contrattazioni di merci, dei noli, delle assicurazini, delle fedi di deposito e note di pegno rilasciate da corpi morali, da enti o da privati autorizzati a norma di legge.

Il Consiglio provinciale dell'economia, sentito il parere della Deputazione e del Sindacato, stabilirà per quali merci e per quali qualità potranno essere fatte contrattazioni a termine.

E' istituita una Cassa di garanzia e compensazione che funzionerà secondo le norme di speciale regolamentazione da approvarsi dal Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 43.

La negoziazione alle grida è ammessa entro l'apposito recinto solamente agli agenti di borsa e alle ditte iscritte a' sensi dell'art. 7 del regolamento e per i soli prodotti ammessi alla quotazione ufficiale. Il principio e la fine del mercato sono annunziati da appositi segnali.

Fuori dell'apposito recinto, è vietato di trattare gli affari a voce alta.

Art. 44.

La disciplina dei recinti è affidata alla Deputazione di borsa, la quale pronunzia l'allontanamento e la eventuale esclusione, a norma di legge, per coloro che contravvengono alle disposizioni di legge e di regolamento.

Capo II.

Vendita all'asta pubblica.

Art. 45.

La vendita delle merci all'asta pubblica spetta al Sindacato, al quale il venditore dovrà fare pervenire domanda per iscritto.

Il Sindacato delegherà per tale oggetto uno dei mediatori iscritti che dovrà indicare il prezzo sul quale dovrà aprirsi l'asta, stabilirne il giorno e l'ora, compiere tutti gli uffici relativi all'operazione e compilare il conto di liquidazione.

Art. 46.

L'avviso dell'asta verrà pubblicato in Borsa almeno due giorni prima della riunione di Borsa, in cui l'asta deve aver luogo.

Prima della pubblicazione, il venditore all'asta dovrà comprovare, mediante regolari documenti, di avere effettuato il deposito della merce o dei documenti rappresentantivi di essa e dovrà aver versato al Sindacato la tassa di mediazione, che sarà riscossa anche se l'asta vada deserta.

Art. 47.

Le aste hanno luogo nella Borsa merci.

Un'offerta sarà considerata accettata e quindi perfezionato il contratto, quando sia stata tre volte ripetuta.

Il regolamento dell'operazione deve essere fatto nello stesso giorno in cui l'asta ha luogo ed il conto di liquidazione firmato dal presidente del Sindacato, deve essere trascritto e conservato in uno speciale registro da tenersi a cura del Sindacato stesso.

Art. 48.

Le quotazioni sul listino dei prezzi si limitano agli articoli che vengono indicati dal Consiglio provinciale dell'economia, sentito il parere della Deputazione e del Sindacato degli agenti di borsa.

L'elenco degli articoli è sottoposto a revisione annuale.

Art. 49.

Occorrendo la Commissione per il listino di cui all'articolo 64 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068, il Consiglio provinciale dell'economia ne effettuerà la nomina con il numero da sette a dodici membri.

TITOLO VII.

Dell'accertamento dei corsi e dei listini.

Art. 50.

Subito dopo il segnale di fine del mercato gli agenti inscritti devono dichiarare al Sindacato i contratti eseguiti a sensi dell'art. 29 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Le dichiarazioni suddette riguardano sia la specie della contrattazione, se a contanti o a termine, o a riporto, che il prezzo e la quantità della merce contrattata.

Il Consiglio provinciale dell'economia e la Deputazione di borsa hanno la facoltà di farsi presentare i libri dagli operatori inscritti, per verificare se siano state eseguite tutte le dichiarazioni sopra indicate.

Art. 51.

Qualora il Sindacato avesse dubbi sopra la verità di una dichiarazione, avrà diritto di chiamare a sè il dichiarante e di ottenere da lui stesso la prova documentata delle fatte contrattazioni.

Art. 52.

Il listino dei prezzi verrà formato almeno una volta alla settimana.

A tale fine, il Sindacato, anche a mezzo di speciale Commissione da esso nominata, si riunirà ogni venerdì per la formazione del listino stesso, a' sensi degli articoli 44 e 48 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068.

Art. 53.

Alla riunione per l'accertamento dei prezzi, oltre il deputato di borsa che interviene per le funzioni previste dall'art. 48 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068, ed i membri del Sindacato o della Commissione di cui all'articolo precedente, possono prendere parte anche gli altri membri della Deputazione e i funzionari di segreteria del Consiglio provinciale dell'economia, esclusa ogni altra persona.

Art. 54.

In apposita colonna del listino sono registrati i prezzi fatti, con l'indicazione del massimo e del minimo; in altra colonna i prezzi che, sebbene non accertati col fatto di contrattazioni dichiarate, risultano presumibili; questi ultimi prezzi saranno però indicati come « prezzi nominali presunti ».

Art. 55.

Accertati i corsi, il listino, firmato dal presidente del Sindacato o dalla Commissione, viene trasmesso al Consiglio provinciale dell'economia ed affisso nei locali della Borsa.

TITOLO VIII.

Tasse sui contratti di borsa.

Art. 56.

La tassa sui contratti è corrisposta con la redazione dei contratti sopra appositi foglietti bollati, con acconce stampiglie e formule, e con la prevista applicazione del bollo straordinario per l'importo corrispondente a quello fissato per legge.

La tassa, a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3278, è stabilita nelle seguenti misure:

1. Contratti a contanti e a termine tra persone ammesse a negoziare alle grida, L. 0.10.

2. Contratti a contanti:

a) conclusi direttamente fra contraenti, L. 1.20;

b) conclusi con l'intervento di persone ammesse alle grida, L. 0.60;

c) idem, tra banchieri e privati, L. 0.60.

3. Contratti a termine:

a) conclusi direttamente fra contraenti, L. 2.40;

b) conclusi con l'intervento di persone ammesse alle grida, L. 1.20.

4. Contratti di riporto:

a) conclusi tra persone ammesse alle grida, L. 0.50;

b) idem, direttamente fra contraenti, L. 6.

5. Contratti conclusi con l'intervento di persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale, L. 3.

Art. 57.

I foglietti bollati da usare per i contratti di borsa sono composti di due parti, una per ciascun contraente, contrassegnate dalla iniziale « C » per la sezione relativa alla compera e dalla iniziale « V » per la sezione relativa alla vendita, e devono essere sottoscritti dai contraenti e dall'agente di borsa.

Su ciascuna parte del foglietto sono indicati almeno la data, la sostanza del contratto e il termine per l'esecuzione.

I contratti devono essere completati in base ad un unico prezzo, tanto per la compera quanto per la vendita, anche se l'agente di borsa opera a' sensi dell'art. 31 del Codice di commercio.

I diritti di mediazione devono essere esposti a parte, sul foglietto stesso. Agli agenti di borsa spetta la restituzione della tassa relativamente anticipata per i propri clienti.

Art. 58.

Per i contratti conclusi con l'intervento degli agenti di borsa inscritti, o per mezzo di persone autorizzate, a' sensi dell'art. 28 del presente regolamento, in caso di inadempimento da parte di uno dei due contraenti, l'altro può richiedere al Sindacato la liquidazione coattiva dell'operazione a' sensi e per gli effetti degli articoli 44 e seguenti della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Le stesse disposizioni si applicano anche ove uno dei contraenti non consegni o non faccia pervenire tempestivamente all'altro contraente o all'operatore inscritto la parte del foglietto bollato che loro spetta.

TITOLO IX.

Disposizioni disciplinari e finali.

Art. 59.

Coloro che in qualsiasi modo disturbassero la tranquillità ed il decoro delle riunioni di Borsa, saranno immediatamente allontanati senza pregiudizio dei provvedimenti da pronunciarsi dalla Deputazione ai sensi del n. 3 dell'art. 9 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 60.

Gli autori di danni materiali sono esclusi dalla Borsa finchè non li abbiano risarciti.

Art. 61.

Su proposta del Sindacato, potrà essere allontanato dalla Borsa, con provvedimento della Deputazione, chiunque rifiuti di pagare a pubblici mediatori le mediazioni dovute.

Art. 62.

Qualunque membro del Sindacato o della eventuale Commissione per il listino dei prezzi, o della Deputazione che non interviene, senza giusto motivo e per oltre tre sedute consecutive, alle riunioni, decade dall'ufficio, e sarà sostituito.

Art. 63.

Ove il Consiglio provinciale dell'economia, ovvero la Deputazione della borsa, valendosi delle facoltà dell'art. 30

della legge 20 marzo 1913, n. 272, traessero dall'esame dei libri o da altri elementi obbiettivamente valutabili, il convincimento e la prova che un pubblico mediatore ha simulato o dissimulato delle operazioni, o propagato notizie tendenziose, avranno facoltà di pronunciare senza pregiudizio della denuncia all'autorità giudiziaria:

a) l'esclusione temporanea o definitiva dalla Borsa;

b) la radiazione dal ruolo degli agenti di borsa. In questo ultimo caso il provvedimento deve essere deliberato dal Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 64.

Chi non adempie tempestivamente agli obblighi riguardanti la restituzione dei foglietti bollati, i pagamenti di margini e differenze, le consegne ed i ricevimenti di merce, i compensi e qualsiasi altra operazione nei termini prescritti dal presente regolamento e dai singoli regolamenti interni, è ritenuto inadempiente, senza obbligo di avviso e di costituzione in mora.

L'inadempienza deve essere notificata al Sindacato di borsa per la liquidazione coattiva dell'operazione, a' sensi dell'art. 58 del presente regolamento.

Art. 65.

Contro l'operatore non iscritto, che si rende inadempiente, l'agente di borsa fa constatare l'inadempienza in conformità dell'articolo precedente.

Art. 66.

In caso di notoria insolvenza, di fallimento, di liquidazione giudiziaria, e nel caso in cui l'operatore si dichiari nell'impossibilità di adempiere ai suoi impegni e di pagare, il Sindacato di borsa ordina, mediante avviso affisso nei locali della Borsa, la liquidazione di tutte le operazioni in corso del detto operatore, senza preventiva messa in mora, diffida o altra formalità qualsiasi.

La liquidazione si effettua in base ai prezzi ufficiali del giorno seguente alla pubblicazione della suddetta ordinanza.

Per i contratti a premi, il Sindacato regola le condizioni di rescissione dei contratti medesimi e ne valuta il danno conseguente.

Gli interessati chiudono il conto con l'operatore di cui trattasi e presentano il rendiconto al Sindacato.

Il Sindacato, fino alla concorrenza dell'importo delle operazioni attive, può procedere al riparto fra i creditori di Borsa, rilasciando il certificato di credito per le eventuali rimanenze passive, a' sensi degli articoli 44 e seguenti della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 67.

Le vendite ai pubblici incanti hanno luogo nei locali della Borsa immediatamente dopo la chiusura ufficiale.

Esse sono notificate al pubblico mediante avviso affisso nei locali della Borsa almeno 24 ore prima.

Art. 68.

Debbono essere costantemente affissi in Borsa:

a) una copia del presente regolamento;

b) l'elenco dei componenti la Deputazione ed il Sindacato di borsa;

c) il ruolo degli agenti iscritti;

d) l'elenco delle ditte che usufruiscono dei servizi di Borsa.

Art. 69.

Per quanto non è esplicitamente stabilito nel presente regolamento, hanno vigore le disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, e il relativo regolamento, nonchè i provvedimenti di volta in volta emanati dal Consiglio provinciale dell'economia di Firenze.

Visto, si approva il presente regolamento composto di 69 articoli.

Roma, 23 maggio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

(2927)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 123.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signorina Mrach Ada, nata a Fiume il 30 ottobre 1892 da Enrico e da Anna Ghersetich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Maracchi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Mrach Ada è ridotto nella forma italiana di « Maracchi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 11 maggio 1929 - Anno VI

Il prefetto: VIVORIO.

(2855)

G. 69.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gherbavaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bortolo Angelo Gherbavaz, figlio del fu Bortolo e di Eufemia De Vescovi, nato a Rovigno il 3 settembre 1891, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gherbassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bortola Sponza di Antonio e di Elena Zuliani, nata a Rovigno il 3 settembre 1891, ed ai figli Bartolomeo Guerino, nato a Rovigno il 22 ottobre 1914, ed Antonio, nato a Rovigno il 2 febbraio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2303)

G. 68.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gherbavaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Giovanni Gherbavaz, figlio del fu Giovanni e della fu Domenica Benussi, nato a Rovigno l'8 febbraio 1894, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gherbassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Rocco fu Michele e fu Lucia Ghersa, nata a Rovigno il 12 gennaio 1902, ed alla figlia Maria, nata a Rovigno il 13 dicembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2304)

G. 71.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gherbavaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bortolo Gherbavaz, figlio di Marco e di Antonia Vidotto, nato a Pola il 21 luglio 1904, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gherbassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Venier di Andrea e di Lucia Zanetich, nata a Rovigno il 1° settembre 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2305)

G. 73.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gherbavaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Gherbavaz, figlio del fu Bortolo e di Eufemia Devescovi, nato a Rovigno il 22 ottobre 1903, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gherbassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Massarotto fu Pietro e di Elena Flego, nata a Rovigno il 27 luglio 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interesato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2306)

G. 75.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla re-

stituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gherbavaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Gherbavaz, figlia del fu Bortolo e della fu Maria Petris, nata a Rovigno l'11 febbraio 1867, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gherbassi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2307)

G. 103.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Grandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Grandich Giuseppina vedova Nicolò, figlia del fu Pietro Buttirich e della fu Francesca Pergolis, nata a Rovigno il 3 aprile 1865, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grandi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Rovigno: Pietro, il 30 agosto 1893; Luigi, il 29 agosto 1901; Antonio, il 25 febbraio 1904; Angela, il 9 febbraio 1908, ed Eufemia, il 2 settembre 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2308)

N. S. 49.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Slokovic (Slocovich) Giuseppina vedova di Giovanni Slokovich nata Raunich;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Slokovic (Slocovich) Giuseppina ved. di Giovanni figlia del fu Giuseppe Raunich e della Marcecich Elena nata a Pisino il 13 febbraio 1888 e residente a Pisino, via L. Rizzo 693, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Slokovic (Slocovich) in « Salvini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli nati a Pisino: Giovanni, il 3 ottobre 1918; Nella, il 16 dicembre 1912; Elisabetta, il 7 ottobre 1913; Mario, il 13 marzo 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2309)

N. S. 38.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Scrignar Antonio fu Silvestro;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Rozzo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Scrignar Antonio fu Silvestro e della Vidoda Domenica nato a Colmo-Rozzo il 19 luglio 1888, residente a Rozzo, di condizione impiegato è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Scrignar in « Cassini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Decarli Luigia di Andrea e di Rasman Maria, nata a Capodistria il 30 marzo 1896; ed ai figli nati a Capodistria: Letizia, il 1° gennaio 1922; Dolores, il 31 marzo 1924; Cesarina, il 10 agosto 1919; ed alla madre, Vivoda Domenica fu Antonio e fu Maria Grabar, nata a San Clemente-Colmo il 20 maggio 1847.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2310)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a premi fra le Compagnie drammatiche dialettali per l'anno comico 1929-30, indetto dalla Società italiana degli autori ed editori.

Art. 1.

E' bandito un concorso fra le Compagnie drammatiche dialettali per due premi, il primo di L. 25,000 e il secondo di L. 10,000. I due premi saranno attribuiti in ordine di graduatoria a quelle Compagnie che durante l'anno comico 1° settembre 1929-31 agosto 1930 daranno un maggior numero di novità originali, di almeno tre atti, intendendosi per novità originali quelle commedie che siano state non soltanto scritte, ma concepite entro i limiti della più pura tradizione dialettale.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso le Compagnie drammatiche dialettali regolarmente costituite entro il 1° settembre 1929, che ne facciano domanda alla Direzione generale della S.I.A.E. (Roma, via del Gesù, n. 62), non più tardi delle ore 19 del 15 settembre 1929.

Art. 3.

Le domande dovranno essere corredate dei documenti comprovanti la regolare costituzione delle Compagnie e il nome del rappresentante legale di esse.

Art. 4.

Le domande saranno sottoposte entro il 30 settembre 1929 alla Commissione della Sezione drammatica della S.I.A.E., la quale deciderà entro il 15 ottobre successivo se accogliere o respingere le domande, giudicando inappellabilmente sulle garanzie di ordine economico e artistico offerte dalle Compagnie.

Art. 5.

Ogni mutamento della costituzione delle Compagnie e del rappresentante legale di esse durante l'anno comico, dovrà essere immediatamente comunicato e documentato alla Direzione generale della S.I.A.E., la quale promuoverà in merito il giudizio della Commissione della Sezione drammatica; questa avrà facoltà di escludere dal concorso le Compagnie, che per i sopravvenuti mutamenti, non offrano più le garanzie richieste dall'articolo precedente.

Art. 6.

Le Compagnie concorrenti dovranno presentare entro il 30 settembre 1930, alla Direzione generale della S.I.A.E. l'elenco delle rappresentazioni di opere drammatiche italiane date durante l'anno comico 1929-30, documentandolo coi *bordereaux* delle rappresentazioni muniti del visto dell'agente della S.I.A.E.

Art. 7.

Saranno prese in considerazione per l'assegnazione dei premi soltanto quelle Compagnie, che comprovino di aver dato un maggior numero di novità drammatiche originali dialettali.

Art. 8.

La Commissione della Sezione drammatica prenderà in esame entro il 31 ottobre 1930 i documenti presentati dalle Compagnie concorrenti e debitamente controllati dalla Direzione generale della S.I.A.E. e deciderà inappellabilmente l'assegnazione dei premi.

Roma, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

Il presidente: VINCENZO MORELLO.

Il direttore generale: FRANCESCO FEDELE.

p. Il Ministero delle corporazioni:
Visto, *Il capo di Gabinetto*:
GIOVANNI DALLARI.

(2974)

Concorso a premi fra i teatri per l'anno comico 1929-30, indetto dalla Società italiana degli autori ed editori.

Art. 1.

E' bandito fra i teatri italiani un concorso per due premi d'italianità, il primo di L. 50,000 e il secondo di L. 25,000. I due premi verranno attribuiti in ordine di graduatoria a quei teatri nei quali, durante l'anno comico 1° settembre 1929-31 agosto 1930 sarà stato dato un maggior numero di rappresentazioni di opere drammatiche italiane.

Art. 2.

I rappresentanti legali delle gestioni dei teatri che intendono partecipare al concorso dovranno presentarne domanda entro le ore 19 del 15 settembre 1929 alla Direzione generale della S.I.A.E. (Roma, via del Gesù, 62), esponendo il programma che sarà svolto durante l'anno comico 1929-1930, con l'indicazione delle Compagnie che reciteranno nel teatro.

Art. 3.

Le domande dovranno essere corredate dei documenti legali attestanti la gestione del teatro e la rappresentanza di esso.

Art. 4.

Le domande saranno sottoposte entro il 30 settembre 1929, alla Commissione della Sezione drammatica della S.I.A.E. la quale deciderà entro il 15 ottobre successivo se accogliere o respingere le domande, giudicando inappellabilmente sulle garanzie di ordine artistico offerte da ciascun teatro, tenuto conto dell'importanza delle Compagnie.

Art. 5.

Ogni mutamento del programma presentato, come della gestione del teatro e della rappresentanza legale di esso, dovrà essere immediatamente comunicato e documentato alla Direzione generale della S.I.A.E., la quale promuoverà in merito il giudizio della Commissione della Sezione drammatica. Questa avrà facoltà di escludere dal concorso i teatri che per i sopravvenuti mutamenti non offrano più le garanzie richieste dall'articolo precedente.

Art. 6.

I teatri concorrenti dovranno presentare entro il 30 settembre 1930 alla Direzione generale della S.I.A.E. l'elenco delle rappresentazioni delle opere drammatiche italiane eseguite nel teatro durante l'anno comico 1929-1930, documentandolo coi *bordereaux* delle rappresentazioni muniti del visto dell'agente della S.I.A.E.

Art. 7.

Saranno presi in considerazione per l'assegnazione dei premi soltanto quei teatri che comprovino di aver raggiunto un minimo di cento rappresentazioni di opere drammatiche italiane (ivi comprese le commedie musicali italiane in numero non superiore a due) con almeno cinque novità.

Non saranno computate le rappresentazioni in cui le opere drammatiche italiane figurino con meno di tre atti; in ogni caso non si terrà conto degli adattamenti e rifacimenti di opere straniere.

Art. 8.

La Commissione della Sezione drammatica prenderà in esame, entro il 31 ottobre 1930, i documenti presentati dai teatri concorrenti e debitamente controllati dalla Direzione generale della S.I.A.E. e deciderà inappellabilmente l'assegnazione dei premi.

Roma, addì 14 maggio 1929 - Anno VII

Il presidente: VINCENZO MORELLO.

Il direttore generale: FRANCESCO FEDELE.

p. Il Ministero delle corporazioni:
Visto, *Il capo di Gabinetto*:
GIOVANNI DALLARI.

(2975)

Concorso a premi fra le Compagnie drammatiche italiane per l'anno comico 1929-30, indetto dalla Società italiana degli autori ed editori.

Art. 1.

E' bandito un concorso fra le Compagnie drammatiche italiane per due premi d'italianità, il primo di L. 100,000 e il secondo di L. 50,000. I due premi saranno attribuiti in ordine di graduazione a quelle Compagnie che durante l'anno comico 1° settembre 1929-31 agosto 1930 daranno un maggior numero di rappresentazioni di opere drammatiche italiane.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso le Compagnie drammatiche italiane regolarmente costituite al 1° settembre 1929, che ne facciano domanda alla Direzione generale della S.I.A.E. (Roma, via del Gesù, n. 62), non più tardi delle ore 19 del 15 settembre 1929.

Art. 3.

Le domande dovranno essere corredate dei documenti comprovanti la regolare costituzione delle Compagnie e il nome del rappresentante legale di esse.

Art. 4.

Le domande saranno sottoposte entro il 30 settembre 1929 alla Commissione della Sezione drammatica della S.I.A.E., la quale deciderà entro il 15 ottobre successivo, se accogliere o respingere le domande, giudicando inappellabilmente sulle garanzie di ordine economico ed artistico offerte dalle Compagnie, tenuto anche conto dell'importanza delle piazze che ne costituiscono il giro.

Art. 5.

Ogni mutamento della costituzione delle Compagnie e del rappresentante legale di esse, durante l'anno comico, dovrà essere immediatamente comunicato e documentato alla Direzione generale della S.I.A.E., la quale promuoverà in merito il giudizio della Commissione della Sezione drammatica; questa avrà facoltà di escludere dal concorso le Compagnie, che per i sopravvenuti mutamenti, non offrano più le garanzie richieste dall'articolo precedente.

Art. 6.

Le Compagnie concorrenti dovranno presentare entro il 30 settembre 1930, alla Direzione generale della S.I.A.E., l'elenco delle rappresentazioni di opere drammatiche italiane date durante l'anno comico 1929-1930, documentandolo coi *bordereaux* delle rappresentazioni muniti del visto dell'agente della S.I.A.E.

Art. 7.

Saranno prese in considerazione per l'assegnazione dei premi soltanto quelle Compagnie che comprovino di aver raggiunto un minimo di cento rappresentazioni di opere drammatiche italiane (ivi comprese le commedie musicali italiane, ma in numero non superiore a due) con almeno cinque novità rappresentate ciascuna in almeno tre piazze.

Non saranno computate le rappresentazioni in cui le opere drammatiche italiane figurino con meno di tre atti; in ogni caso non si terrà conto degli adattamenti e rifacimenti di opere straniere.

Art. 8.

La Commissione della Sezione drammatica prenderà in esame entro il 31 ottobre 1930 i documenti presentati dalle Compagnie concorrenti e debitamente controllati dalla Direzione generale della S.I.A.E. e deciderà inappellabilmente l'assegnazione dei premi.

Roma, addì 15 maggio 1929 - Anno VII

Il presidente: VINCENZO MORELLO.

Il direttore generale: FRANCESCO FEDELE.

p. Il Ministero delle corporazioni:

Visto, *Il capo di Gabinetto*:
GIOVANNI DALLARI.

(2976)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 124.

Media dei cambi e delle rendite

del 1° giugno 1929 - Anno VII

Francia	74.73	Belgrado	33.63
Svizzera	367.92	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.664	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.681	Norvegia	5.09
Spagna	268.25	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.657	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.557	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna ((Schillinge)	2.685	Danimarca	5.09
Praga	56.65		
Romania	11.38	Rendita 3.50 %	69.95
Peso Argentino Oro	18.17	Rendita 3.50 % (1902)	64.25
Peso Argentino Carta	7.98	Rendita 3 % lordo	42.15
New York	19.095	Consolidato 5 %	81.25
Dollaro Canadese	18.95		
Oro	368.44	Obbligazioni Venezie 3.50 %	73.775

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 367.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 821 — Data: 29 novembre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Ghio Davide fu Gio. Batta — Titoli del Debito pubblico: al portatore 14 — Rendita: L. 542.50 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 820 — Data: 29 novembre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Ghio Davide fu Gio. Batta — Titoli del Debito pubblico: al portatore: 14 — Rendita: L. 435 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 822 — Data: 29 novembre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Ghio Davide fu Gio. Batta — Titoli del Debito pubblico: al portatore 17 — Rendita: L. 435 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 maggio 1929 - Anno VII

p. Il direttore generale: BRUNI.

(2849)

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 10

ATTIVO.			DIFFERENZE con la situazione al 30 aprile 1929 — (migliaia di lire)
Oro in cassa	L.	5,125,565,108.06	+ 156
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero	L. 3,377,911,486.47		+ 35,446
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 1,537,032,368.10		+ 14
		4,914,943,854.57	+ 35,460
Riserva totale	L.	10,040,508,962.63	+ 35,616
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato	»	1,824,661,963.20	—
Cassa	»	246,510,686.79	+ 9,506
Portafoglio su piazze italiane	»	3,720,333,432.82	— 10,132
Effetti ricevuti per l'incasso	»	3,988,108.12	— 5,357
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1,547,318,614 —		
Anticipazioni: su sete e bozzoli	» 1,338,021.70		
		1,548,656,635.70	— 244,229
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca	L.	1,043,160,731.33	+ 284
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione	L. 82,926,206.73		— 94,925
altri	» 109,558,429.11		+ 3,718
		192,484,635.84	— 91,207
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni	L.	334,965,635.61	—
Azionisti a saldo azioni	»	200,000,000 —	—
Immobili per gli uffici	»	142,385,193.97	—
Istituto di liquidazioni	»	1,047,010,412.45	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30,000,000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale	» 32,485,000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 52,865,437.20		—
Impiego fondo pensioni	» 184,879,971.95		— 1
Debitori diversi	» 798,064,009.81		+ 118,385
		1,098,294,418.96	+ 118,384
Spese	L.	32,823,907.92	+ 1,143
	L.	21,475,784,725.34	—
Depositi in titoli e valori diversi	»	27,937,143,732.36	— 378,328
	L.	49,412,928.457.70	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	178,117,682.04	— 81
TOTALE GENERALE	L.	49,591,046,139.74	— 564,401

Saggio normale dello sconto 7 per cento (dal 14 marzo 1929).

Il governatore: STRINGHER.

(16016)

D'ITALIA

- Versato L. 300,000,000

maggio 1929 (VII)

PASSIVO.

			Differenze con la situazione al 30 aprile 1929 (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.	16,142,830,600 —	— 131,411
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	429,772,884.73	— 100,845
Depositi in conto corrente fruttifero	»	1,231,625,121.69	— 81,902
Conto corrente del Regio tesoro	»	300,000,000 —	—
	L.	18,104,228,606.42	— 314,158
Capitale	L.	500,000,000 —	—
Massa di rispetto	»	100,000,000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32,500,000 —	—
Conti correnti passivi	»	23,421,260.07	+ 156
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	1,772,351,658.52	+ 111,252
Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento per pagamento interessi all'Istituto di liquidazioni)	»	149,000,000 —	—
Partite varie:			
Riserva speciale azionisti . . . L. 59,240,224.44			—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici » 46,000,000 —			—
Creditori diversi . . . » 517,902,337.99			+ 6,748
		623,142,562.43	+ 6,748
Rendite	L.	180,140,637.90	+ 10,010
Utili netti dell'esercizio precedente	L.	—	—
	L.	21,475,784,725.34	—
Depositanti	»	27,937,143,732.36	— 378,328
	L.	49,412,928,457.70	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	178,117,682.04	— 81
TOTALE GENERALE	L.	49,591,046,139.74	— 564,401

Rapporto della riserva (10,040,508,962.83) ai debiti (18,104,228,606.42) da coprire 55.46 %.

p. *Il ragioniere generale*: RIPETTI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 1ª Pubblicazione. — (Elenco n. 45).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	360742	15 —	Zoccola Giovanni fu Francesco, dom. a Rivarolo Ligure (Genova).	Zoccola Giovanni fu Francesco, *minore sotto la p. p. della madre Lecchi Vincenzina di Bartolomeo, ved. di Zoccola Francesco,* dom. a Rivarolo Ligure (Genova).
3.50 % »	200482 200487	63 — 63 —	Aimone *Lorenzo-Carlo* fu Giovanni Battista, minore sotto la p. p. della madre Aimone *Rosa*, dom. a Pont Canavese (Torino). La seconda rendita è con usuf. vital. ad Aimone *Rosa* di Carlo ved. di Aimone Giovanni Battista.	Aimone *Carlo-Lorenzo* fu Giovanni Battista, minore sotto la p. p. della madre Aimone *Maria-Rosa*, dom. come contro. La seconda rendita è con usufr. vital. ad Aimone *Maria-Rosa* di Carlo, ved. ecc. come contro.
»	262065	525 —	Della Chiesa d'Isasca Amalia, Remigio, Alessandro, Enrico, Maria, Paolina, Rosina, Giorgio, Lodovico, Gabriella, Licinia, Carlo, Luigi, Clementina, Metilde e Teresa figli del fu Alfonso, l'Amalia moglie di Avogadro di Quinto Amedeo, le altre nubili, dom. a Saluzzo (Cuneo) tutti eredi indivisi di detto loro padre. Ipotecata a favore di Accastello *Felicita* fu Giovanni.	Intestata come contro. Ipotecata a favore di Accastello *Maria-Luigia-Felicita* fu Giovanni.
Cons. 5 %	478810	6,250 —	*Pignatelli di Terranova du Chene de Vere Tina di Ferdinando* dom. a Roma.	*Du Chêne de Vêre Clementina di Fernando moglie di Pignatelli Colonna Diego-Renato.*
3.50 %	128954	10.50	Bozzolo Luigi fu *Giovanni Battista* dom. ad Atina (*Caserta*).	Bozzolo Luigi fu *Bartolomeo* Giovanni Battista, dom. in Atina (*Frosinone*).
P. N. 5 %	20777	50 —	Sassi *Pia* fu Tommaso, minore sotto la tutela di Sassi Giuseppe, fu Vito.	Sassi *Maria-Pia* fu Tommaso, minore ecc. come contro.
Buono del Tesoro triennale 13ª emissione	319	Cap. 5,500 —	*Cannavini* Santa fu *Sante* ved. Marfoli.	*Cannaviccio* Santa fu *Pietro* ved. Marfoli.
Buoni Tesoro settennali 2ª serie	969 977	» 7,000 — » 500 —	Vago *Angelo* fu Domenico, minore sotto la tutela di Bertoli Luigia, Saronno.	Vago *Angela* fu Domenico, minore, ecc. come contro.
P. N. 5 %	34094	75 —	Verlucca-Raveri Erminia fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Balma *Margherita* fu Giovanni, ved. di Verlucca-Raveri Domenico, dom. a Ribordone (Torino), con usufr. a Balma *Margherita* predetta.	Verlucca-Raveri Erminia fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Balma *Maria-Margherita* fu Giovanni, ved. ecc. come contro, con usufr. a Balma *Maria-Margherita* predetta.
Cons. 5 % » » »	354077 354078 354079 354076	100 — 100 — 100 — 100 —	Mugellini *Cesare-Enrico* fu Tobia, dom. a Saline di Volterra (Pisa).	Mugellini *Enrico* fu Tobia, dom. come contro.
»	140989	665 —	Villa *Carmen* di Giovanni, Villa Domenico e Mercedes di Giovanni, questi due ultimi minori sotto la p. p. del padre, eredi indivisi, dom. a Napoli con usufr. a Graziano Carmela fu Giovanni, ved. di Villa Luigi.	Villa *Carmela* di Giovanni ecc. come contro e con usuf. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 maggio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA

(2931)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 43).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro novennale 7ª serie	1323	Cap. 10,000 —	Guetta Clary fu Massimo, *moglie legalmente separata* da Lamberto Segre, vincolata.	Guetta Clary fu Massimo, *divorziata* da Lamberto Segre e *moglie in seconde nozze di Koch Alfredo di Giacomo*, vincolata.
Cons. 5 %	245793	255 —	Cina *Natale, Domenico, Maria ed Emilia* fu Stefano-Onorato, minori sotto la tutela di Agostin Valer Bartolomeo di Giuseppe, domic. a Drusacco (Torino).	Cina *Natale-Domenico, Domenico-Emilio, Caterina-Maria, Mario-Emilio* fu Stefano-Onorato, minori, ecc. come contro.
»	108557	30 —	Bettoni Vincenzo fu Giovanni, domt. a Melegnano (Milano); con usuf. vital. a Pagnamenti Giuseppina fu Santo, ved. di Bettoni *Vincenzo*, moglie in seconde nozze di Selvatico Antonio, dom. a Dresano (Milano).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Pagnamenti Giuseppina fu Santo, ved. di Bettoni *Giovanni*, moglie ecc. come contro.
»	108559	30 —	Bettoni Pietro fu Giovanni, domt. a Melegnano (Milano); con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	108558	30 —	Bettoni Maria-Assunta detta Rosa fu Giovanni, moglie di Grajoni Mario, domt. a Milano, con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	108560	30 —	Bettoni Santo fu Giovanni, domt. a Sesto S. Giovanni (Milano); con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	108561	30 —	Bettoni Francesca fu Giovanni, nubile, domiciliata a Melegnano (Milano); con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
3.50 %	594656	35 —	Miserandino *Eugenio* fu Anselmo, domt. a Palermo.	Miserandino *Eugenia* fu Anselmo, *ved. Benincasa*, domt. a Palermo.
Cons. 5 %	421883	2,375 —	Maggi Maria-Pia-Giuseppa fu Giuseppe, moglie di Pennati *Umberto* fu Giuseppe, domic. a Monza (Milano), vincolata.	Maggi Maria-Pia-Giuseppa fu Giuseppe, moglie di Pennati *Luigi-Valdimiro-Umberto-Gaetano*, domt. a Monza (Milano), vincolata.
Buoni Tesoro quinquennali 9ª emissione	742 743 744 745 746	Cap. 2,000 — » 2,000 — » 2,000 — » 2,000 — » 2,000 —	Molinari Luigi Id. Libera Id. Eugenio Id. Elvira Id. Cesare fu *Angelo* minori sotto la p. p. della madre Taietta Ancilla, ved. Molinari.	Molinari Luigi Id. Libera Id. Eugenio Id. Elvira Id. Cesare fu *Antonio*, minori sotto la p. p. della madre Taietta Ancilla, ved. Molinari.
Buono Tesoro novennale 3ª serie Buoni Tesoro settennali 4ª serie	1309 853 854	» 30,000 — » 21,000 — » 21,000 —	Rusca Giovanni e Mario Rusca Mario Rusca Giovanni fu *Enrico* minori sotto la p. p. della madre Silvano *Gina* fu Michele, ved. Rusca.	Rusca Giovanni e Mario Rusca Mario Rusca Giovanni fu *Antonio*, minori sotto la p. p. della madre Silvano *Luigia* fu Michele, ved. Rusca.
3.50 % »	823005 823004	1,620.50 1,627.50	Bressi Ernesto Bressi Enrica fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Borsotti Amalia fu *Armando*, vedova Bressi Giovanni, domt. in Novara.	Bressi Ernesto Bressi Enrica fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Borsotti Amalia fu *Arnaldo*, ved. ecc., come contro.
Cons. 5 %	257922	1,635 —	Cioffi *Luisa* fu Giuseppe, moglie di Lanni Alfonso, domt. a Paolisi (Benevento), vincolata.	Cioffi *Maria-Luisa* fu Giuseppe, moglie ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	401634	295 —	*Ortolano* Alessandro fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Ferrari Giuseppina fu Arcangelo, ved. *Ortolano*, domt. a S. Valentino Scafa (Chieti).	*Ortolani* Alessandro fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Ferrari *o Ferrara* Giuseppina fu Arcangelo ved. *Ortolani*, domt. come contro.
»	66676	2,055 —	Tognarelli Ari e Renzo fu Filippo, minori sotto la p. p. della madre Turicchi *Gennara* fu Luigi, ved. di Tognarelli Filippo, domt. a Warkington; con usuf. vital. a Turicchi *Gennara* fu Luigi ved. di Tognarelli Filippo domt. a Warkington.	Tognarelli Ari e Renzo fu Filippo, minori sotto la p. p. della madre Turicchi *Germana* fu Luigi, ved. ecc., come contro; con usuf. vital. a Turicchi *Germana* ecc., come contro.
3.50 %	91162	840 —	Prole nascitura di *Candida* Audisio fu Michele, domt. a Torino, con usuf. vital. a *Candida* Audisio fu Michele.	Prole nascitura di *Antonia-Candida-Maria-Margherita* Audisio fu Michele, domt. a Torino; con usuf. vital. ad *Antonia-Candida-Maria-Margherita* Audisio fu Michele, domt. a Torino.
»	661259	210 —	Fresia Giovanna di Felice, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Torino; con usuf. vital. ad Audisio *Candida* fu Michele, vedova di Bruno Giovanni.	Intestata come contro; con usuf. vital. ad Audisio *Antonia-Candida-Maria-Margherita* fu Michele, ved. di Bruno Giovanni.
Cons. 5 %	371948	25 —	Bonfanti *Silvia* fu Agostino, minore sotto la p. p. della madre Tettamanti Sofia ved. Bonfanti Agostino, domt. a Cassano Albese (Como).	Bonfanti *Silvio* fu Agostino, minore ecc., come contro.
3.50 %	119303	105 —	*Ballestra* Giacomo e *Luigia* fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre Semeria *Caterina* di Giuseppe, domt. in Colla (Porto Maurizio); con usuf. a Semeria *Caterina* di Giuseppe, ved. *Ballestra* Antonio.	*Balestra* Giacomo e *Maria-Luisa-Bianca* fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre Semeria *Catterina* di Giuseppe, ved. di *Balestra* Antonio, dom. in Colla (Porto Maurizio); con usuf. a Semeria *Maria-Catterina* di Giuseppe, ved. *Balestra* Antonio.
»	133893	45.50	Balestra Giacomo e *Luigia* fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre Semeria Catterina di Giuseppe, domt. in Colla di Rodi (Porto Maurizio); con usuf. a Semeria Catterina di Giuseppe, ved. Balestra.	
Cons. 5 %	447253	2,230 —	*Aquilecchia Gisella fu Giovanni, moglie di Lieto Alfredo fu Francesco-Paolo*, domt. a Napoli.	*Aventi diritto alla successione di Aquilecchia Gisella fu Giovanni, moglie* ecc., come contro.
»	448786	2,910 —	*Aquilecchia Gisella fu Giovanni, moglie di Lieto Alfredo*, domt. a Napoli.	
»	348880	2,355 —	Burgarella Marianna di *Emmanuele* moglie di *Giambertone* Vincenzo, domt. a Trapani.	Burgarella Marianna di *Emanuele* moglie di *Giambertoni* Vincenzo domt. a Trapani.
P. N. 5 % P. N. 4.50 % Cons. 5 %	2891 4526 69900	800 — 720 — 2,585 —	Tornaghi *Annetta* fu Giuseppe, moglie di Sirtori *Antonio* fu Giuseppe, domt. a Monza (Milano).	Tornaghi *Maria-Anna-Paolina* fu Giuseppe, moglie di Sirtori *Felice-Fortunato-Antonio* fu Giuseppe, domt. a Monza (Milano).
3.50 %	770065	7 —	*Anzelone* Maria di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Lagonegro (Potenza).	*Anzalone* Maria di Luigi, minore ecc., come contro.
»	770066	7 —	*Anzelone* Pasqualino di Luigi, minore, ecc. come la precedente.	*Anzalone* Pasqualino di Luigi, minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 maggio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2629)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.